

D.P.C.M. 26 Aprile 2020



ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- **Spostamenti privati** consentiti solo per lavoro, salute e motivi di urgente necessità – lett. a)
- Spostamenti consentiti anche per **incontrare congiunti *intesi come persone con cui si intrattiene una relazione affettiva stabile (parenti, affini, compagni/e, fidanzati/e...amanti storici/che ??)*** ma sempre rispettando la distanza di almeno 1 metro ed indossando la mascherina – lett. a)
- Divieto di spostarsi in una **Regione diversa** da quella in cui ci si trova attualmente, salvo che per lavoro, salute o urgente necessità – lett. a)
- E' consentito il rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione anche se situati in una Regione diversa – lett. a)

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- **Divieto assoluto** di mobilità per soggetti sottoposti alla quarantena – lett. b), lett. c)
- Vietata qualsiasi forma di **assembramento** in luoghi pubblici e privati – in via preventiva il Sindaco può disporre la chiusura di specifiche aree con ordinanza contingibile ed urgente – lett. d)
- Consentito l'accesso in **parchi e giardini pubblici**, con divieto di assembramento – rimangono chiuse le aree gioco per bambini (ma no aree sgambamento cani) – lett. e)
- Divieto di **attività ludiche o ricreative** all'aperto – lett. f)

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- **Attività sportiva o motoria** ammessa individualmente (solo minori e persone non autosufficienti possono essere accompagnati) purchè si mantenga la distanza di almeno 1 metro e 2 metri durante l'attività sportiva
- Su una delle FAQ del sito del Governo viene risposto che è possibile fare il bagno in mare o la passeggiata in montagna per coloro che risiedono *in luoghi montani o marini* purchè non sottoposti alla quarantena e rispettando la distanza di 1 metro da altre persone – E' facoltà dei Sindaci disporre, con propria ordinanza, misure più stringenti, compreso il divieto di balneazione.

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- Sospesi **eventi e competizioni sportive** sia in luoghi pubblici che privati – Ammessi allenamenti di atleti in discipline individuali (no squadre) dopo emanazione di apposite linee guida – lett. g)
- Sospesi **manifestazioni, eventi, spettacoli** sia nei luoghi pubblici che in quelli privati – Sospese le **cerimonie civili e religiose** (comprese le Messe) – **Funerali** consentiti in luoghi all'aperto con massimo 15 partecipanti, dotati di mascherina ed a distanza di almeno 1 metro l'uno dall'altro – lett. i)
- Chiusi musei ed altri luoghi simili – lett. j)

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- Sospese palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, centri culturali, sociali, ricreativi (*quindi anche i circoli privati e tutte le loro attività*) – lett. u)
- Sospese **attività commerciali al dettaglio** (quindi *possono rimanere aperte quelle di vendita all'ingrosso*) indipendentemente dalla loro tipologia (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita) – Sospesi i mercati fuorchè per la vendita di generi alimentari- Aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie – lett. z)

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- Sospese le **attività di ristorazione** (bar, ristoranti, gelaterie, etc.) che possono tuttavia operare per la vendita al domicilio del consumatore e per la vendita da asporto (quest'ultima nel rispetto delle distanze di almeno 1 metro e del divieto di consumare all'interno del locale) – Vietata la consumazione sul posto;
- Per il **trasporto delle sostanze alimentari in conto proprio** vd. artt. 31 e ss. Legge 298/1974: veicoli di proprietà dell'impresa, merci prodotte o vendute dall'impresa, conducente solo titolare dell'impresa o suo dipendente (vd. anche art. 82 Codice della Strada)

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento del contagio

- Chiusi i **pubblici esercizi di somministrazione** nelle stazioni e lungo le strade; consentita l'apertura solo di quelli lungo le autostrade ma solo per attività di asporto – lett. bb);
- Sospese le attività di **servizi alla persona** (barbieri, parrucchieri, centri estetici, centri massaggi) – lett. cc);
- Consentite **attività agricole** e zootecniche oltre che **servizi bancari, finanziari** (*compresi money transfert*), **assicurativi**, sempre nel rispetto delle norme di prevenzione – lett. ee);
- Il «**lavoro agile**» può essere applicato ad ogni rapporto di lavoro pubblico – lett. gg);

ARTICOLO 2

Misure di contenimento per attività produttive

- **Allegato 3** – Attività sospese (ma è sempre consentito lo *smart working*)
- Per le attività sospese, previa comunicazione al Prefetto, è possibile l'**accesso** (da parte di dipendenti o *terzi delegati* per i quali occorre, evidentemente, delega scritta ostensibile agli organi di vigilanza) per attività di vigilanza, manutenzione, pulizia, sanificazione e gestione dei pagamenti
- Le attività che riprendono l'attività il 4 maggio p.v. possono iniziare le **attività propedeutiche** all'apertura dal prossimo 27 aprile

ARTICOLO 3

Misure di prevenzione per intero territorio nazionale

- Obbligo delle **mascherine** sui mezzi di trasporto pubblici e negli spazi aperti al pubblico
- Dall'obbligo sono esentati i minori di anni 6 e persone con particolari patologie respiratorie (*la documentazione relativa alla patologia dovrà essere mostrata nell'immediatezza all'autorità di controllo, con l'ennesima buona pace per la privacy*)
- Valide anche le **mascherine di comunità**, cioè quelle auto prodotte purchè realizzate in idonei tessuti che consentano un corretto filtraggio

ARTICOLO 10

Disposizioni finali

- Il DPCM entra in vigore il **4 maggio 2020** ed è efficace fino al 17 maggio 2020
- Sostituisce il DPCM del 10 aprile 2020
- Le attività preparatorie alla riapertura delle attività elencate nell'allegato 3 del DPCM possono iniziare dal 27 aprile 2020

Corpo Polizia Municipale Comune di Pisa

a cura del Vice Comandante
Dott. Alberto Messerini

